

Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 21/4/2009.

Oggetto:

Piano Regolatore Generale - Variante SESTA di rilocalizzazione TAV - controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29 dicembre 2008, esecutiva, "Bilancio di previsione 2009. Relazione previsionale e programmatica 2009/2011. Bilancio pluriennale 2009/2011. Programma triennale 2009/2011 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2009. Approvazione";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

PREMESSO che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994, è stato successivamente soggetto alle seguenti varianti specifiche:

- Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97),
- Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99),
- Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001),
- Variante Prima di rilocalizzazione (approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001),
- Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002),
- Variante specifica n. 4 (approvata con atto C.C. n. 75 del 24.10.2002),
- Variante Specifica n. 5, approvata con atto C.C. n. 65 del 9.11.2006;
- Variante Specifica n. 6, approvata con atto C.C. n. 57 del 13.10.2008;
- Variante Seconda di rilocalizzazione (approvata con atto C.C. n. 78 del 14.11.2002),
- Variante Terza di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 11 del 19.2.2004,
- Variante Quarta di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 8 del 17.2.2005,
- Variante Quinta di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 83 del 6.12.2005,

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 13.10.2008 è stata adottata apposita Variante specifica di rilocalizzazione dei fabbricati impattati dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, la SESTA, con la quale venivano individuati due fabbricati, incompatibili per la funzione abitativa, e le rispettive aree di rilocalizzazione;

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 25.10.2008 al 23.11.2008, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 25.10.2008 n. 476 e pubblicazione a mezzo stampa (Gazzetta di Modena del 25.10.2008);
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito non sono pervenute osservazioni e successivamente a tale termine è pervenuta UNA osservazione, formulata dal Servizio Edilizia e Urbanistica, prot. 2571 del 14.4.2009;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre

1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'AUSL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;

- Dato atto che il presente argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18.4.2008;
- che in data 22.12.2008 con atto G.P. 525 del 122.12.2008, pervenuto al protocollo comunale in data 15.4.2009 n. la Provincia ha formulato le proprie osservazioni e ha dichiarato NON ASSOGGETTABILE alla fase di Valutazione Ambientale Strategica la presente Variante urbanistica;
- che in data 10.4.2009 n. 2548 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 15.4.2009 n. è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e dal Servizio Edilizia e Urbanistica, oltre ai pareri delle Aziende Sanitarie, e le controdeduzioni alle osservazioni suddette, che si riportano di seguito:

OSSERVAZIONE N. 1

Presentata da SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	Determinazioni
Si sottolinea la necessità di applicare - alle aree di rilocalizzazione poste in prossimità del Centro Abitato frazionale di Saliceto Buzzalino, le norme relative alla zona residenziale e non alla zona agricola, in particolare in relazione alle distanze	Si accoglie, introducendo un comma rispettivamente agli art. 76 e 77 delle NTA	Accolta

OSSERVAZIONE N. 2

Presentata da PROVINCIA DI MODENA

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	Determinazioni
Si sottolinea la necessità di osservare i rilievi di cui al parere delle Aziende sanitarie	Si accoglie.	Accolta

PARERI DELLE AZIENDE SANITARIE

sintesi delle osservazioni di ARPA, e di AUSL	controdeduzioni	determinazioni
Relativamente alla rilocalizzazione n. 19A a Saliceto Buzzalino, si segnala la necessità di porre particolare attenzione all'adeguatezza dell'impianto di sollevamento per l'allontanamento dei reflui idrici, acquisendo il parere dell'Ente Gestore (AIMAG)	Si accoglie, dando atto che l'impianto esistente a Saliceto Buzzalino, essendo l'Amministrazione Comunale già proprietaria dell'intera area (compresa quella sulla quale vengono ora previste le rilocalizzazioni degli edifici impattati TAV), si progettarono le reti tenendo conto della completa edificazione dell'area: i servizi sono quindi idonei e capaci per accogliere e servire i nuovi insediamenti; tuttavia, in sede di progettazione delle infrastrutture stradali e	Accolta

	tecnologiche che si realizzeranno sull'area in occasione della realizzazione degli edifici, si concorderanno con AIMAG gli interventi necessari.	
Relativamente alla rilocalizzazione n. 20A, si prescrive siano rispettate le distanze prescritte dagli artt. 95 e 181 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità tra le case di abitazione e i lagoni di accumulo (80 mt) e tra le case di abitazione e lo spandimento di liquami "con getto", sempre di 80 mt dalla recinzione delle case di abitazione.	Si accoglie, precisando che – in sede di rilascio del Permesso di Costruire – sia mantenuta la distanza dai lagoni, e – in relazione alla distanza prescritta per gli spandimenti "a getto" - dando atto che sarà cura del Servizio EU comunicare al Servizio Agricoltura e Territorio della Provincia di Modena l'avvenuta approvazione della presente variante, per consentire l'adeguamento della "Carta delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici"	Accolta
Relativamente alla rilocalizzazione n. 20A, si prescrive sia collocato idoneo impianto di depurazione dei reflui domestici	Si accoglie: ogni progetto di realizzazione di edifici in zona sprovvista di fognatura comunale deve ottenere autorizzazione allo scarico dei reflui dall'ufficio Ambiente comunale, il quale verifica l'idoneità e la conformità alle vigenti norme dei sistemi di depurazione adottati-	Accolta
Relativamente alla rilocalizzazione n. 20A, si prescrive che le possibili interferenze dei piani interrati con la falda superficiale siano risolti evitando di effettuare emungimenti impropri della falda	Si accoglie: in sede di rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere garantito che i sistemi di drenaggio dei piani interrati non producano emungimenti impropri delle falde.	Accolta

- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- la legge regionale n. 38 del 1.12.1998;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

VISTI gli elaborati tecnici e normativi redatti dal Servizio Edilizia Urbanistica, che tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, in quanto depositati agli atti del Servizio Edilizia Urbanistica;

DATO ATTO che le modificazioni apportate rientrano nei limiti dell'articolo 15, comma 4, lettera c) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e pertanto saranno approvate dal consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 21 della medesima legge.

VISTI:

gli art. 15 e 21 della L.R. n. 47 del 7.12.1978

l'art. 41 della L.R. n. 20 del 24.03.2000

l'art. 6 del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo del D.Lgs.152/2006;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per le seguenti ragioni:

occorre consentire ai soggetti rilocalizzati di iniziare al più presto le opere di realizzazione dei fabbricati, per procedere all'abbandono dei fabbricati non compatibili con la funzione abitativa;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare "Territorio, Attività produttive, Ambiente" nella seduta del 18.4.2009

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese – Presenti e votanti n°16;

DELIBERA

- 1) di recepire e approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, esposte nella premessa del presente atto, relative alla variante di rilocalizzazione SESTA al P.R.G. del Comune di Campogalliano;
- 2) di approvare la variante di rilocalizzazione SESTA al P.R.G. del Comune di Campogalliano;
- 3) di dare atto che la Variante è composta dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione Tecnica
 - b) Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;
 - c) Tav. 11A, 11B - Rilocalizzazione edifici L.R. 1.12.98 n. 38;
 - d) Relazione geologico/geotecnica relativa alle due specifiche localizzazioni oggetto di variante.
 - e) modifiche alle norme tecniche di attuazione (artt. 76 e 77) (a seguito delle osservazioni accolte).che tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, in quanto depositati agli atti del Servizio Edilizia Urbanistica;
- 4) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;
- 5) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.
- 6) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 7) Di dare atto che tutti gli adempimenti successivi all'adozione della presente Variante saranno assunti dal Capo Settore III Servizi al Territorio, in quanto detta attività risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del III° settore.

Successivamente, considerate l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui devonsi intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.